DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

Art. 15

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

All'articolo 28 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a), dopo la parola: «sull'ente» e' inserita la seguente: «creditizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la qualita'» sono soppresse;

b) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «dati» sono inserite le seguenti: «del cliente e del titolare effettivo»;

c) al comma 5, le parole: «Paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «Stato extracomunitario»;

d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.».

Versione in vigore dal 4 novembre 2009, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Estremi	Decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-151-2009/art-15-modifiche-all-articolo-28-del-decreto-legislativo-21-novembre-2007-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it